

CIRCOLARE N. 8 DEL 10 NOVEMBRE 2023

RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Rif. normativi
e di prassi:

DL 18 ottobre 2023, n. 145
circolare Agenzia Entrate 09.11.2023 n. 31/E

In sintesi

L'art. 4 del decreto-legge 18.10.2023, n. 145 (c.d. "decreto Anticipi") stabilisce che, per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16.01.2024, oppure in cinque rate mensili di pari importo.

Si segnala che il testo normativo potrebbe ancora subire modifiche in sede di conversione in Legge.

I soggetti interessati

Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Nell'ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno 2022.

I soggetti esclusi

- le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA);
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all'anno d'imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- soci di società di persone (ad esempio Sas e Snc), società di capitali (ad esempio Srl e Spa), enti non commerciali (ad esempio associazioni e fondazioni)

I tributi oggetto di rinvio

Rientrano nel rinvio IRPEF, cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti minimi e forfettari), IVIE, IVAFE.

ATTENZIONE: Non beneficiano del rinvio i contributi previdenziali, la cui scadenza rimane pertanto ferma al 30 novembre 2023

La modalità di versamento degli importi oggetto di rinvio

Il decreto – legge in esame prevede che i soggetti beneficiari del rinvio “*effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (...) entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi*”.

Stando al tenore letterale della norma, pertanto, sarebbero previste unicamente due possibilità:

1. il versamento in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024
2. la rateazione in 5 rate mensili (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile)

Non sarebbe prevista la facoltà di rateizzare il versamento in un numero di rate compreso tra 1 e 5, come invece accade per il versamento dei saldi e primi acconti.

Nessun chiarimento in tal senso è pervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 09.11.2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Stefano Fontanella

Elisa Fontanella

*Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all'indirizzo:
info@studiofontanella.org*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio.